

Prot 666/15
del 3-4-15

PROTOCOLLO

PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI DEL TRIBUNALE DI ISERNIA

Il Presidente del Tribunale di Isernia ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia, posto che le relazioni tra magistrati ed avvocati devono essere improntate al rispetto della reciproche funzioni, al fine di favorire la qualità e l'efficienza della giustizia civile, superare il disagio esistente, migliorare la qualità del processo, tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e ridurre drasticamente i tempi di attesa di testimoni, adottano le seguenti regole comportamentali:


Avvocati

1. Il comportamento delle parti e dei difensori durante l'udienza dovrà essere ispirato ai criteri dell'art. 84 disp. att. c.p.c. ("le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche"). Chiunque si trattiene nell'aula di udienza avrà cura di escludere la suoneria del proprio telefono cellulare e dovrà allontanarsi dall'aula ove dovesse utilizzare il telefono per le necessarie comunicazioni.
2. L'avvocato costituito assicura la propria presenza in udienza dinanzi al giudice al momento della chiamata della causa patrocinata. In caso di impedimento, egli si adopera per farsi sostituire da un collega a conoscenza dei fatti di causa e degli adempimenti da compiersi, in modo da essere in grado di interloquire con le controparti e con il giudice.
3. In caso di costituzione con modalità analogica, l'avvocato produce i documenti numerandoli e descrivendoli singolarmente con unica numerazione progressiva e predispone il fascicolo di parte secondo le previsioni di cui all'art. 74 disp. att. cpc, in quanto compatibili con le disposizioni sul processo civile telematico.
Nell'ipotesi di successivo deposito telematico di eventuali documenti ulteriori, il file n. 1 deve contenere l'indice degli stessi, anche in tal caso numerati e descritti singolarmente con unica numerazione progressiva (specificando altresì se trattasi di documenti analogici o informatici), mentre i successivi file contenenti i documenti

anzidetti vanno numerati per file separati ed autonomi e nell'intestazione di ciascun file deve specificarsi l'oggetto del documento. L'avvocato può inserire nel proprio fascicolo di parte cartaceo copie cartacee di cortesia (specificando nell'intestazione che trattasi appunto di copia di cortesia) dei documenti in questione, sui quali la cancelleria eviterà di apporre il "depositato in cancelleria" per non ingenerare confusioni.

In caso di costituzione con modalità telematica, valgono le disposizioni di cui al comma precedente.

In caso di richiesta monitoria telematica vale quanto stabilito nel precedente comma 2. In mancanza il Giudice chiederà l'integrazione ai sensi dell'art. 640 1° comma c.p.c.



Ove l'avvocato debba produrre documenti in udienza o per l'udienza (cartacea o telematica), deve procedere al loro deposito telematico non oltre il giorno stesso dell'udienza, salva la facoltà di produrne anche copia cartacea di cortesia (specificando nell'intestazione che trattasi appunto di copia di cortesia), che potrà poi essere inserita nel fascicolo cartaceo ma sulla quale la cancelleria eviterà di apporre il "depositato in cancelleria" per non ingenerare confusioni. In caso di mancata ammissione di detta produzione da parte del giudice, detti documenti dovranno ritenersi esclusi dal processo ancorché per problemi di sistema (e fino a quando il sistema non sarà modificato) continuino ad apparire nel fascicolo informatico.

L'avvocato ritira il proprio fascicolo di parte cartaceo dopo la definizione della causa.

4. Gli avvocati comunicheranno tempestivamente ed in ogni fase del giudizio al giudice ed all'eventuale CTU nominato l'avvenuta transazione stragiudiziale della controversia. Se la transazione è raggiunta prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c, i predetti avvocati potranno presentare istanza congiunta al giudice affinché provveda a rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentire la cancellazione o l'estinzione della stessa.
5. L'avvocato presenterà i propri praticanti al Giudice la prima volta che partecipino ad udienze ai fini della pratica, assicurando il rispetto da parte loro delle regole deontologiche e comportamentali di cui al presente protocollo.

6. I difensori eviteranno di trattenersi nell'aula di udienza se non per il tempo in cui avviene la trattazione delle cause in cui essi sono costituiti.

Magistrati

7. Il Presidente del Tribunale si impegna, al fine di assicurare l'effettiva attuazione del presente protocollo, a redigere e/o variare il calendario di udienza nonché le tabelle di assegnazione dei ruoli e dei relativi carichi, previa consultazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, richiedendo, in particolare, il preventivo espresso parere del Consiglio dell'Ordine per l'attribuzione di ruoli ai GOT.
8. Il Presidente del Tribunale riceverà il Consiglio dell'Ordine in occasione della presa di possesso dell'ufficio di nuovi magistrati al fine di presentarli.
9. Ove si dovesse verificare un significativo slittamento dell'orario indicato per le singole fasce di udienza di seguito indicate, il Giudice ne darà tempestiva comunicazione agli Avvocati ed alle parti in attesa.
10. La liquidazione del compenso dell'avvocato e delle spese avverrà secondo i criteri di cui al DM n. 55/14. Per quanto attiene alle cause patrociniate mediante l'istituto del Patrocinio a Spese dello Stato, si conviene che l'avvocato, al momento del deposito dell'ultimo atto difensivo allegnerà, contestualmente, istanza di liquidazione dei compensi in modo tale che all'atto del deposito della sentenza vi sarà contestuale liquidazione, con separato decreto, dei compensi professionali.

SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA CIVILE

11. Le udienze civili avranno inizio alle ore 9:30 e sono divise in **tre fasce** orarie:

prima fascia: 9:30-11:00;

seconda fascia: 11:00-11:45;

terzà fascia: 11:45 alle 14:00;

fermo restando, per gli adempimenti di particolare durata e/o complessità, di concordare tra giudici ed avvocati specifiche modalità. In caso di udienze telematiche le cause per le quali sono stati trasmessi verbali telematici hanno la precedenza (per le udienze con fasce orarie, all'interno di ciascuna fascia oraria) sulle altre.

La **prima fascia** è destinata all'udienza di prima comparizione delle parti, alla precisazione delle conclusioni, nonché ad eventuali semplici differimenti.

La **seconda fascia** è riservata previamente alla declaratoria di contumacia e successivamente alla trattazione, all'udienza ex art. 184 cpc ed alle eventuali

discussioni; alla fine della seconda fascia saranno anche disposti i rinvii ex artt. 181 o dell'art. 309 c.p.c., ed i provvedimenti di cancellazione delle cause dal ruolo. La **terza fascia** è dedicata all'escussione testimoniale ed agli interrogatori formali ed ai conferimenti di incarico e giuramento dei consulenti tecnici d'ufficio ed alle comparizioni degli stessi per rendere chiarimenti; gli avvocati avranno cura di riportare nella citazione dei testi l'orario fissato per l'assunzione della prova testimoniale.

Per l'audizione delle parti e dei testi, ove se ne ravvisi la opportunità, e considerato l'eccessivo carico dei ruoli, ciascun magistrato concordemente ai difensori delle parti, al fine di non dilatare eccessivamente i tempi dell'attività istruttoria, potrà fissare, in aggiunta alle udienze previste tabellarmente, ulteriori udienze per l'assunzione delle prove, in fascia pomeridiana dalle 15:00 alle 18.00.

Gli orari suddetti vanno rispettati.

I difensori compariranno all'inizio dell'orario della singola fascia onde consentire al giudice di completare la trattazione dei giudizi entro l'orario finale della fascia prevista.

In caso di mancata presenza di una delle parti all'orario fissato della fascia per la trattazione di una causa, essa verrà comunque trattata nell'ambito della medesima fascia.

In casi eccezionali, con il consenso di tutte le parti presenti, la trattazione può essere differita entro la fine dell'ultima fascia oraria.

12. Gli avvocati, compilato in contraddittorio il verbale di causa, deporranno il fascicolo sul banco del giudice e si allontaneranno dalla scrivania del giudice in attesa del proprio turno. Il Cancelliere provvederà a chiamare le cause, seguendo l'ordine dei fascicoli con la priorità nella trattazione delle cause attuata attraverso il criterio "*qui primi veniunt*".

13. In ipotesi di comparizione personale delle parti, audizioni dei minori (da espletarsi nel rispetto del Protocollo del Distretto di Campobasso in tema di ascolto del minore) nelle cause di separazione e divorzio e comunque di controversie che, per la delicatezza dei temi trattati e per esigenza di tutelare le parti coinvolte, impongano una particolare riservatezza, il magistrato avrà cura di fissare apposita udienza o diverso orario d'udienza.

14. I procedimenti cautelari e possessori saranno trattati secondo udienza e fascia oraria indicata dal magistrato, il quale avrà cura di indicare, nel decreto di fissazione dell'udienza, se nella medesima udienza saranno ascoltati i sommari informativi.

15. In ogni udienza saranno trattate, se possibile, non più di 40 cause. I ruoli saranno esposti sulla porta dell'aula di udienza almeno il giorno prima dell'udienza stessa con l'orario di chiamata dei processi, onde consentire agli avvocati di poter organizzare la loro attività in caso di concomitanza di impegni professionali.

16. Nel caso in cui l'udienza debba essere rinviata d'ufficio, il giudice informerà tempestivamente la cancelleria perché ne dia immediata comunicazione a mezzo posta telematica al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

17. In ossequio alle finalità ed agli altri obiettivi perseguiti dal Comitato di Pari opportunità istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia, il giudice terrà conto nella trattazione delle cause dello stato di gravidanza e maternità degli avvocati, chiamando le stesse con priorità su tutte le altre.

18. Il verbale di udienza sarà scritto in modo leggibile. Il giudice avrà cura di accertare e garantire il pieno contraddittorio qualora siano presentate note a verbale o deduzioni a verbale che saranno ammesse solo qualora presentino le seguenti caratteristiche:

- a) lunghezza limitata (massimo due facciate);
- b) stretta pertinenza all'incombente;
- c) contenuto non esclusivamente ripetitivo di argomentazioni già svolte.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori dovranno precisare le conclusioni per esteso ed in modo puntuale, senza richiamo generico ai precedenti scritti. I difensori potranno anche precisare le conclusioni su foglio dattiloscritto da allegare al verbale di udienza, o da depositare telematicamente, salve le integrazioni che si rendano necessarie alla luce delle conclusioni avversarie. Entro l'udienza di precisazione delle conclusioni è fatto onere dell'avvocato riordinare il proprio fascicolo di produzione, aggiornando l'indice dei documenti, evidenziando la data del deposito degli stessi, rendendone agevole la consultazione.

I provvedimenti del giudice saranno redatti e sottoscritti in modo leggibile.



UDIENZA CIVILE - Sezione Lavoro e Previdenza.

19. Analogamente a quanto stabilito per l'udienza civile ordinaria, anche l'udienza innanzi al Giudice del Lavoro è ordinata per fasce orarie destinate ad adempimenti omogenei.


L'udienza è divisa, sempre che il giudice decida di adottare il sistema delle fasce orarie, in tre fasce orarie:

prima fascia: 9:30-10:30;

seconda fascia: 10:30-11:30;

terza fascia: dalle 11:30 in poi, con possibilità, per gli adempimenti di particolare durata e/o complessità, di concordare diversi orari, anche pomeridiani.

La trattazione delle singole cause all'interno di ciascuna fascia avverrà secondo il criterio del "*qui primi veniunt*" in base all'ordine di presentazione dei fascicoli dinanzi al giudice.



20. La prima fascia (9:30-10:30) è destinata agli adempimenti di pronta e/o urgente definizione come conferimenti di incarico ai consulenti tecnici d'ufficio, giuramento degli stessi, eventuali chiarimenti che questi dovessero rendere in udienza e semplici rinvii come, ad esempio, per impedimento del difensore.

21. La seconda fascia (10:30 - 11:30) è destinata alla attività di discussione delle cause. Entro l'udienza di discussione o, qualora autorizzate, entro la data di deposito delle note, è fatto onere dell'avvocato riordinare il proprio fascicolo di produzione aggiornando l'indice dei documenti, evidenziando la data del deposito degli stessi, rendendone agevole la consultazione.

22. La terza fascia (11:30 in poi) è destinata all'espletamento delle prove testimoniali ed interrogatori formali. Nella fase terminale di questa fascia saranno disposti i provvedimenti di cancellazione delle cause dal ruolo.

23. I procedimenti ex art. 700, dinanzi al Tribunale del lavoro, ed ex art. 28 Statuto Lavoratori, saranno trattati, ove possibile, in udienze straordinarie. Se ciò non fosse possibile saranno trattati con la necessaria riservatezza.

24. In ogni udienza saranno trattate, se possibile, non più di 30 cause di lavoro ed un numero ragionevole di cause in materia previdenziale ed assistenziale.

25. Per quanto ivi non espressamente contemplato si rinvia ai criteri previsti per l'udienza civile ordinaria in quanto compatibili con la specialità del rito del lavoro.

UDIENZA DI ESECUZIONE

26. Per le procedure esecutive saranno previste, tendenzialmente, due fasce orarie di udienza, sempre che il giudice decida di adottare il sistema delle fasce orarie,

Prima fascia dalle ore 9:30 alle 11:00;

Seconda fascia dalle ore 11:00 in poi.

La trattazione delle singole cause all'interno di ciascuna fascia avverrà secondo il criterio del "*qui primi veniunt*" in base all'ordine di presentazione dei fascicoli dinanzi al giudice.

27. Se nessuno compare, per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 631 c.p.c., si procederà a nuova chiamata a conclusione della singola fascia di riferimento.

UDIENZA FALLIMENTARE

28. Per le udienze prefallimentari la cancelleria avrà cura di indicare l'orario di chiamata della causa fissato dal Giudice sin dal provvedimento di fissazione dell'udienza, entro la fascia oraria compresa tra le ore 09:30 e le ore 10:30.

La stessa cancelleria, inoltre, avrà cura di rendere disponibile mediante affissione, almeno il giorno prima dell'udienza, l'elenco delle cause indicando il numero di r.g., le iniziali delle parti ed il nome del procuratore costituito. A questa tipologia di udienza deve essere assicurata la massima riservatezza e, pertanto, sarà rigorosamente applicata la disposizione dell'art. 84 disp. att. c.p.c. ("le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche"), onde consentire un ordinato svolgimento dell'udienza ed evitare che le parti siano costrette a riferire fatti personali dinanzi a terzi estranei al processo.

29. Le udienze fallimentari saranno fissate nella fascia oraria successiva dalle ore 10:30 in poi. Particolari incumbenti come le adunanze per l'esame dello stato passivo in cui vi siano un numero rilevante di insinuazioni tanto da rendere necessaria, per la complessità della procedura, una trattazione autonoma saranno fissate, ove possibile, in udienze straordinarie, presso locali del Tribunale capaci di garantire una adeguata trattazione effettiva e decorosa onde consentire un ordinato svolgimento dell'udienza.

30. Per quanto attiene in particolare ai curatori, essi dovranno predisporre un progetto di stato passivo, seguendo preferibilmente (per esigenze di omogeneità di trattazione) le linee guida e/o schemi operativi predisposti all'uopo dal Giudice

delegato, col quale è opportuno che abbiano incontri antecedenti l'udienza, in modo da velocizzare al massimo le operazioni di verifica.

31. I Giudici dell'Esecuzione ed i Giudici Delegati si impegnano a nominare i Professionisti Delegati, i Custodi Giudiziari e i Curatori Fallimentari e Commissari, scegliendo prevalentemente e prioritariamente tra i nominativi degli Avvocati, Dottori Commercialisti e dei Notai iscritti ai rispettivi Ordini di Isernia che abbiano espresso la loro disponibilità a svolgere tali funzioni, secondo un criterio di rotazione e/o di competenza e professionalità, applicando rigorosamente le regole stabilite nello stipulando Protocollo di intesa con i C.T.U.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

32. Nello svolgimento delle udienze Presidenziali e dinanzi al giudice istruttore, per l'attività istruttoria in materia di famiglia, stato e capacità delle persone, deve essere assicurata la massima riservatezza.

33. I rapporti con i media sono regolati dall'apposito Protocollo che si allega e che qui si intende integralmente richiamato.

DISPOSIZIONI FINALI

34. Le parti si impegnano a promuovere incontri di studio tra Avvocati e Magistrati per una comprensione comune degli istituti processuali con spiccata attenzione ai profili applicativi ed alle prassi che promuovano qualità ed efficacia della giustizia civile nonché incontri - dibattito, anche con Cancellieri ed Ufficiali Giudiziari, sul funzionamento del circondario, elaborazione di progetti, diffusione di buone prassi.

35. Decorso un anno dalla sottoscrizione del presente Protocollo le parti risconteranno in contraddittorio lo stato della sua effettiva attuazione.

Isernia, 03 aprile 2015

Il Presidente del Tribunale
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)

Di Giacomo

Il Magistrato Collaboratore
per il settore civile
(Dott.ssa Federica Rossi)

Federica Rossi

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
(Avv. Marciano Moscardino)

Moscardino

Depositato in Segreteria
3.4.15

Pag. 8
CANCELLIERE B3
dott.ssa Vincenza Mainardi